

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo – S.C.

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701** Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: <https://www.castagnetobanca.it> Indirizzo di posta elettronica: castagnetobanca@castagnetobanca.it

Indirizzo di posta elettronica certificata : castagnetobanca@pec.castagnetobanca.it

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2024): **€ 150.056.960,21**

Iscritta all'Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all'albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS' E' IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il certificato di deposito è un'operazione con cui la banca emette titoli di credito per la raccolta del risparmio a breve e medio termine.

Il cliente acquista il titolo e versa alla banca il valore nominale. Il cliente avrà diritto alla scadenza alla restituzione della somma versata maggiorata degli interessi, al netto delle imposte vigenti e delle eventuali commissioni pattuite.

Il certificato di deposito è un "titolo individuale" perché ciascun certificato di deposito rappresenta una specifica operazione di prestito e viene emesso su richiesta di un singolo cliente in ragione delle sue specifiche esigenze.

La banca può comunque offrire, in blocco, certificati tra loro identici.

Il certificato può essere "al portatore" oppure nominativo, a tasso fisso, tasso step-up oppure a tasso variabile.

Il cliente può richiedere l'emissione del certificato in forma dematerializzata ed in questo caso riceverà una ricevuta non cedibile a terzi sostitutiva del certificato (senza consegna materiale del Titolo); la ricevuta sostitutiva contiene le stesse informazioni del certificato. E' facoltà del cliente richiedere l'emissione cartacea del Certificato in qualunque momento e senza oneri aggiuntivi.

Il certificato di deposito non è esente da rischi. I rischi principali sono i seguenti:

- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, quanto dovuto: per questa ragione la banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun titolare di un certificato di deposito nominativo una copertura fino a 100.000,00 euro; una grave crisi o dissesto della banca può portare ad una procedura di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015 (c.d. bail-in): solo dopo l'intervento degli azionisti, dei detentori di altri titoli di capitale più rischiosi, e dei creditori chirografari, il cliente rischia di dover coprire le perdite della banca limitatamente alla parte eccedente i 100.000,00 Euro del proprio deposito;
- il rischio di liquidità, poiché sono esclusi prelevamenti totali o parziali e il cliente non potrà disporre della somma versata prima della scadenza, salvo diversa pattuizione tra le parti;
- il rischio di tasso: il cliente vincola una certa somma per la durata del certificato di deposito e, se il certificato è a tasso fisso, non può beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi;
- il rischio di frode: se il certificato è al portatore, chiunque può pretendere il rimborso alla scadenza: **il cliente deve osservare la massima attenzione nella custodia del certificato.**

CONDIZIONI ECONOMICHE

Taglio Minimo	€ 1.000,00 con multipli di € 1.000,00
Durata	Minimo 3 mesi Massimo 5 anni
TASSI	
Tasso annuo creditore minimo (al lordo delle imposte vigenti)	0,30%
Ritenuta fiscale (se dovuta)	Attualmente pari a 26%
In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di	

riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

SPESE (VALORI MASSIMI)

Penale in caso di estinzione anticipata (in % sul capitale sottoscritto, in proporzione alla vita residua del CD)	2,00%
Spesa per estinzione anticipata	€ 10,00
Penale in caso di estinzione anticipata (in % sulla cedola)	100%
Spesa per avvisi in scadenza	€ 1,00
Spesa per emissione	€ 0,00
Commissione per ogni comunicazione ai sensi del D.LGS. 385/93	In forma cartacea: € 0,75 (*) Casellario interno alla Banca: € 0,75 In forma elettronica: € 0,00

ALTRE CONDIZIONI

Riferimento calcolo interessi	Anno Civile
Liquidazione degli interessi	Alla scadenza, con il rimborso del capitale o mediante cedole semestrali o trimestrali.
Imposta di bollo	Come da normativa vigente

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO

Il rimborso anticipato è consentito solo in accordo con la banca; in tal caso verranno applicate la penale e la spesa previste nelle condizioni economiche.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Immediatamente alla riscossione da parte del cliente delle somme depositate.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) all'Ufficio Reclami della banca (via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI, e-mail reclami@castagnetobanca.it, P.E.C. reclami.castagnetobanca@pec.castagnetobanca.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cedola	E' la parte del titolo rappresentativa degli interessi.
Valore Nominale	E' il valore del titolo. E' scritto sulla faccia del titolo e per questo viene anche detto "valore facciale".
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.
Tasso fisso	Il capitale depositato viene remunerato a un tasso che rimane fisso per tutta la durata del vincolo
Tasso step-up	Il capitale depositato viene remunerato in base a una serie di tassi crescenti predeterminati.

	Il sottoscrittore al momento dell'emissione conosce l'ammontare di tutte le cedole che percepirà sino alla scadenza.
Tasso variabile	Il capitale depositato viene remunerato a un tasso che varia nel tempo ed è legato a parametri di mercato prestabiliti
Ammortamento	Procedimento rivolto ad eliminare l'efficacia del titolo smarrito, sottratto o distrutto al fine di concedere al possessore un duplicato stabilendo che il pagamento sia ugualmente eseguito a suo favore.
Vincolo	Periodo di tempo, indicato sul certificato, durante il quale le somme depositate non sono disponibili